



COMUNE DI VESCOVANA

PROVINCIA DI PADOVA

N. 9 Reg. Delib.

Del 14-03-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

INDIVIDUAZIONE DEL CENTRO URBANO AVENTE LE CARATTERISTICHE DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA M), DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 50, NONCHE' DELLE AREE DEGRADATE DA RIQUALIFICARE, AVENTI LE CARATTERISTICHE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO REGIONALE 21 GIUGNO 2013, N. 1. ADOZIONE ELABORATI.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **quattordici** del mese di **marzo** alle ore **17:45**, presso la Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: SINDACO - MURARO AVV. ELENA

Partecipa: SEGRETARIO COMUNALE - PERARO DR.SSA PAOLA

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) e assenti (A):

MURARO AVV. ELENA	SINDACO	P
PATTARO MARZIO	VICE SINDACO	P
RENESTO FABIO	ASSESSORE ESTERNO	P

La seduta e' legale.

Il Presidente apre la discussione sull'argomento in oggetto indicato.

PROPOSTA

PREMESSO che:

- La legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", all'art. 4, come successivamente modificato dall'art. 17 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32, che prevede che:

"1. Al fine di assicurare che lo sviluppo delle attività commerciali sia compatibile con il buon governo del territorio, con la tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e la tutela del consumatore, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, adotta un regolamento ai sensi degli articoli 19, comma 2 e 54 comma 2, dello Statuto, contenente gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale in attuazione dei seguenti criteri:

- a) Garantire la sostenibilità economica, sociale, territoriale ed ambientale del sistema commerciale;*
- b) Favorire la localizzazione degli interventi commerciali all'interno dei centri storici e urbani;*
- c) Incentivare il risparmio di suolo, favorendo gli interventi di consolidamento dei poli commerciali esistenti, gli interventi di recupero e riqualificazione di aree o strutture dismesse e degradate, gli interventi che non comportano aumento della cubatura esistente in ambito comunale;*
- d) Rafforzare il servizio di prossimità e il pluralismo delle forme distributive;*

2. Il regolamento regionale di cui al comma 1:

- a) detta i criteri per l'individuazione da parte degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica delle aree idonee all'insediamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e delle grandi strutture di vendita; definisce le modalità per la valutazione integrata degli impatti e l'individuazione delle misure compensative e di mitigazione atte a rendere sostenibili gli insediamenti;*
- b) definisce le modalità per la valutazione integrata degli impatti e l'individuazione delle misure compensative e di mitigazione atte a rendere sostenibili gli insediamenti;*
- c) definisce le modalità per la valutazione integrata degli impatti e l'individuazione delle misure compensative e di mitigazione atte a rendere sostenibili gli insediamenti;*
- d) definisce ogni altra disposizione di dettaglio per l'attuazione della presente legge.*

3. Gli enti territoriali competenti adeguano gli strumenti urbanistici e territoriali al regolamento regionale di cui al comma 1 entro e non oltre un anno dalla data della sua pubblicazione, Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino a tale adeguamento, non è consentita l'individuazione di nuove aree o l'ampliamento di aree esistenti con destinazione commerciale per grandi strutture di vendita e per medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e non può essere rilasciata l'autorizzazione commerciale in presenza di una variante approvata in violazione del presente divieto";

- Il regolamento regionale 21 giugno 2013, n. 1 "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale (articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50)" all'art. 2, comma 1, stabilisce che, ai sensi dell'art. 21, comma 2, della citata legge regionale, lo strumento attuativo comunale localizza con variante le nuove aree per l'insediamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e delle grandi strutture di vendita; a tal fine lo strumento urbanistico comunale, con variante al Piano degli Interventi, ne favorisce la localizzazione all'interno del centro urbano, come definito dall'art. 3, comma 1, lettera m), della legge regionale medesima, anche attraverso interventi di riqualificazione

urbanistica delle aree o strutture dismesse e degradate. Ai sensi del comma 2 dello stesso art. 2 del regolamento regionale di cui trattasi, la localizzazione di cui al comma 1 non è richiesta ai fini dell'insediamento o ampliamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e delle grandi strutture di vendita all'interno dei centri storici. Ai fini del regolamento regionale stesso, per aree o strutture dismesse e degradate si intendono gli ambiti che presentino una o più delle caratteristiche individuate dall'art. 2, comma 3, di tale regolamento;

- per centro urbano, come definito dall'art.3, primo comma, lett. m), della legge regionale n. 50/2012, si intende porzione di centro abitato, individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, punto 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" caratterizzata dal tessuto urbano consolidato, con esclusione delle zone produttive periferiche e delle zone prive di opere di urbanizzazione o di edificazione;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 25/10/2016, esecutiva, è stato aggiornato il perimetro dei centri abitati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
- per aree o strutture dismesse e degradate, come definite dall'art. 2, comma 3, del regolamento regionale n. 1/2013, si intendono gli ambiti che presentino una o più delle seguenti caratteristiche:
 - a) degrado edilizio: presenza di patrimonio architettonico di scarsa qualità, obsoleto, inutilizzato, sottoutilizzato o impropriamente utilizzato, inadeguato sotto il profilo energetico, ambientale, o statico-strutturale;
 - b) degrado urbanistico: presenza di un impianto eterogeneo, disorganico o incompiuto, alla scarsità di attrezzature e servizi, al degrado degli spazi pubblici ed alla carenza di aree libere, alla presenza di attrezzature ed infrastrutture non compatibili dal punto di vista morfologico, paesaggistico, ambientale o funzionale, con il contesto di riferimento;
 - c) degrado socio-economico: presenza di condizioni di abbandono, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili, di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, di fenomeni di impoverimento economico e sociale o di emarginazione;
- secondo quanto stabilito dal comma 6 del medesimo articolo 2, entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento regionale (ora un anno a seguito delle modifiche apportate alla legge regionale (ora un anno a seguito delle modifiche apportate alla legge regionale n. 50/2012 dalla legge regionale n. 32/2013), i Comuni, ai fini della legge regionale n. 50/2012, individuano il centro urbano avente le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera m), della legge regionale stessa, nonché le aree degradate da riqualificare aventi le caratteristiche di cui al comma 3 dell'art. 2 del regolamento; la deliberazione è preceduta da adeguate forme di pubblicità al fine di acquisire e valutare eventuali proposte di individuazione di tali aree;
- ai sensi dello stesso comma 6 dell'art. 2 del regolamento regionale n. 1/2013, a tale deliberazione sono allegati:
 - la perimetrazione delle aree degradate, da redigere su cartografie in scale 1:5000;
 - le schede descrittive di ciascuna area che illustrano sinteticamente la presenza dei requisiti di cui al comma 3, gli obiettivi generali e gli indirizzi per le azioni di

- riqualificazione, le eventuali destinazioni d'uso incompatibili e le eventuali ulteriori misure di tutela ritenute necessarie;
- ai sensi dell'art. 2, comma 7, del medesimo regolamento, le disposizioni contenute nel regolamento stesso relative all'individuazione del "centro urbano" e delle "aree degradate" non si applicano alle aree agricole comunque denominate negli strumenti urbanistici;
 - la ricognizione delle caratteristiche del Comune di Vescovana, come riportate nel vigente P.R.G. , esaminate in base ai contenuti della legge regionale n. 50/2012 e del relativo regolamento n. 1/2013, costituisce la premessa per la successiva variante al P.R.G. stesso per la localizzazione delle nuove aree idonee per l'insediamento di medie strutture commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 1500, e comunque compresa nel limite massimo di mq. 2500, e delle grandi strutture di vendita caratterizzate da una superficie di vendita superiore a mq. 2500;

ATTESO che:

- rispetto alle indicazioni contenute nel PR.G. vigente, l'individuazione del "centro urbano" come sopra definito, ha consentito di individuare ed elaborare taluni ambiti:
 - 1) il centro storico; sono stati individuati tutti gli ambiti del Centro storico individuati dal P.R.G. classificati come zona territoriale omogenea di tipo "A";
 - 2) altre componenti del sistema insediativo consolidato supportate da un'adeguata rete di viabilità principale e di scorrimento del P.R.G.;
 - 3) l'esclusione delle zone prive di opere di urbanizzazione nonché quelle con dotazioni di opere di urbanizzazione carenti o insufficienti, ritenendo opportuno equipararle a quelle prive;
 - 4) l'esclusione delle zone produttive ritenute periferiche;
- l'individuazione delle "aree degradate da riqualificare", come sopra definite, è stata effettuata tenuto conto delle caratteristiche oggettive di cui all'art. 2 del regolamento regionale, limitandola alle casistiche degli ambiti degradati soggetti a Piano di Recupero di cui all'art. 20 delle N.T.A. del P.R.G.;

VISTI gli elaborati redatti dall'Ufficio tecnico comunale, necessari per dare adempimento a quanto disposto dall'art. 2, comma 6, del regolamento regionale n. 1/2013 in merito ad adeguate forme di pubblicità, e così denominati:

- 01 tavola NORD - delimitazione del centro urbano e delle aree degradate - scala 1:5.000;
- 01 tavola NORD - delimitazione del centro urbano e delle aree degradata su base ortofoto - scala 1:5.000;
- 02 tavola SUD - delimitazione del centro urbano e delle aree degradate - scala 1:5.000;
- 02 tavola SUD - delimitazione del centro urbano e delle aree degradate su base ortofoto - scala 1:5.000;
- Scheda illustrativa;

PRESO ATTO che tali elaborati risultano conformi ai principi di salvaguardia della sostenibilità territoriale ed ambientale, incentivando il recupero e la riqualificazione

urbanistica di aree a strutture dismesse e degradate, favorendo il recupero di suolo nonché la rigenerazione dei centri storici e urbani attraverso lo sviluppo delle attività commerciali;

VISTI :

- la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto";
- il regolamento regionale 21 giugno 2013, n. 1 "indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale (art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.50);

PROPONE

- 1) di adottare, gli elaborati redatti dall'Ufficio tecnico comunale, relativi alla delimitazione del centro urbano e all'individuazione delle aree degradate, al fine di dare adempimento alla disposizione dell'art. 2, comma 6, del regolamento regionale n. 1/2013, così denominati:
 - 01 tavola NORD - delimitazione del centro urbano e delle aree degradate - scala 1:5.000;
 - 01 tavola NORD - delimitazione del centro urbano e delle aree degradate su base ortofoto - scala 1:5.000;
 - 02 tavola SUD - delimitazione del centro urbano e delle aree degradate - scala 1:5.000;
 - 02 tavola SUD - delimitazione del centro urbano e delle aree degradate su base ortofoto - scala 1:5.000;
 - Scheda illustrativa;
- 2) di dare mandato al suddetto Servizio di procedere alla pubblicazione di idoneo avviso e degli elaborati sopra adottati nel sito del Comune di Vescovana per 30 giorni consecutivi, nonché all'effettuazione dell'istruttoria delle eventuali proposte acquisite, da sottoporre alla valutazione dell'Amministrazione comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;

VISTO il parere espresso dal Responsabile del servizio competenti ai sensi dell'art. 49 del T.U.O.EE.LL. approvato con il D. Lgs n. 267/2000;

CON voto unanime e favorevole, espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1 – di approvare la proposta di deliberazione meglio descritta piu' sopra;
- 2 – di comunicare la presente ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio comunale ai sensi di legge.

Con separata votazione unanime e palese il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Vescovana, 07-02-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CORSO GIULIO

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE DEL CENTRO URBANO AVENTE LE CARATTERISTICHE DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA M), DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 50, NONCHE' DELLE AREE DEGRADATE DA RIQUALIFICARE, AVENTI LE CARATTERISTICHE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO REGIONALE 21 GIUGNO 2013, N. 1. ADOZIONE ELABORATI.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MURARO AVV. ELENA

IL SEGRETARIO
F.to PERARO DR.SSA PAOLA

N.Pub. 136

La presente deliberazione, viene pubblicata mediante affissione all'albo Pretorio rimanendovi per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell' art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal giorno 31-03-2017 al giorno 15-04-2017

F.to IL MESSO COMUNALE

La presente deliberazione viene:

Comunicata ai capigruppo il 31-03-2017 n.Prot. 1426

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CAPUZZO ANTONELLA

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell' art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 il giorno 14-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CAPUZZO ANTONELLA

Copia conforme all' originale ad uso amministrativo.

Vescovana li, 31 MAR. 2017



IL FUNZIONARIO INCARICATO

[Handwritten signature]